

CODICE ETICO E DISCIPLINARE

Art. 1 – Premessa

L'Associazione Sportiva Dilettantistica ASD UNA Triathlon Team (di seguito l'Associazione) opera nell'ambito sportivo del CLICLISMO – TRIATHLON – RUNNING, sia nel settore GIOVANILE che AMATORIALE.

L'Associazione riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo e culturale ed aderisce ai principi del Fair Play, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri.

L'Associazione ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi condotta che possa arrecare danno allo sport.

Art. 2 – Il Codice Etico e Disciplinare

Il Codice Etico e Disciplinare dell'Associazione (qui di seguito, per brevità, denominato anche "Il Codice") reca norme sostanziali, comportamentali nonché disciplinari che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano, sia su base volontaristica che professionale, in seno all'Associazione nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta.

Art. 3 – Destinatari

Il presente Codice si applica ai seguenti soggetti:

3.1 Presidente, Direttore Sportivo, Componenti del Consiglio Direttivo

3.2 Atleti e chiunque svolga attività agonistica o sportiva (qui di seguito anche denominati "Tesserati" e/o "Atleti");

3.3 Collaboratori, consulenti esterni ed ogni altro soggetto che agisca nell'interesse dell'Associazione;

3.4 Sponsor.

Il Codice Etico e Disciplinare si applica comunque a tutti i Tesserati e a tutti coloro che lo sottoscrivono volontariamente.

Art. 4 – Efficacia e Divulgazione

L'iscrizione all'Associazione comporta l'accettazione incondizionata del presente Codice.

Copia del Codice Etico e Disciplinare verrà consegnata a tutti i soggetti destinatari sopraindicati, che sono, pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservare tutte le disposizioni in esso contenute, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione che costituisce grave inadempienza ed è meritevole delle sanzioni disciplinari all'uopo in esso indicate. L'ignoranza del Codice Etico non può essere invocata a nessun effetto. Il Codice Etico sarà valido ed efficace dal momento della sua sottoscrizione.

Art. 5 – L'Associazione

L'Associazione s'impegna a:

5.1 operare nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico e sportivo vigente e ad uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività;

5.2 diffondere una sana cultura sportiva, promuovendo e garantendo un ambiente che premi sia il Fair Play che il successo agonistico.

Art. 6 – Consiglio Direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo s'impegnano a:

- 6.1** adeguare il proprio operato ai principi del presente Codice;
- 6.2** rispettare le leggi ed applicare tutte le norme di buona gestione delle attività sociali e delle risorse umane;
- 6.3** adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare al miglioramento continuo degli Atleti e di tutti i collaboratori;
- 6.4** rifiutare ogni forma di corruzione/concussione.

Inoltre, i componenti del Consiglio Direttivo, in qualità di garanti del Codice, hanno il compito di:

- 6.5** divulgare il presente Codice e vigilare sul rispetto delle norme in esso previste;
- 6.6** pronunciarsi sulle violazioni ed adottare le azioni disciplinari previste;
- 6.7** esprimere pareri in merito a scelte di politica societaria al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni del presente Codice;
- 6.8** procedere alla periodica revisione del Codice.

Art. 7 – Gli Atleti

Gli atleti e tutti i praticanti l'attività sportiva promossa dall'Associazione devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo personale nel rispetto dei principi previsti dal presente Codice nonché delle indicazioni di volta in volta fornite dal Direttore Sportivo ed eventualmente dagli altri organi dell'Associazione. Gli atleti, pertanto, consapevoli che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello Sport, s'impegnano a:

- 7.1** onorare lo sport e le sue regole attraverso una competizione corretta, gareggiando al meglio delle proprie possibilità e condizioni psico-fisiche, e comportandosi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
- 7.2** rifiutare ogni forma di doping. In particolare, gli Atleti si impegnano a: non procurare ad altri, somministrare, assumere o favorire comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, comprese nelle classi previste dall'Articolo 2 comma 1 della Legge 376/2000 e/o comunque vietate dalla Convenzione contro il doping stipulata a Strasburgo il 16 novembre 1989 ratificata dall'Italia con la Legge 29 novembre 1995, n. 522 nonché dal Codice Universale Antidoping (W.A.D.A Code, World Anti-Doping Agency - WADA), che non siano giustificate da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero siano dirette a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.
- 7.3** rispettare i compagni di squadra e lo Staff tecnico;
- 7.4** rispettare gli avversari e i giudici, sicuri che le decisioni di questi ultimi sono sempre prese in buona fede ed obiettivamente;
- 7.5** tenere un comportamento esemplare e usare sempre un linguaggio appropriato ed educato.

Art.8 – Procedimento disciplinare

8.1 Eventuali violazioni del presente Codice da parte dei Tesserati e/o dei volontari sottoscrittori dello stesso saranno valutate dal Consiglio Direttivo che avrà il compito di verificarne la fondatezza in contraddittorio con il diretto interessato nonché con tutti coloro che siano direttamente o indirettamente a conoscenza dei fatti in contestazione.

8.2 In particolare, avuta notizia di una possibile violazione del presente Codice, l'Associazione provvederà ad avviare il procedimento disciplinare mediante la formale notifica della contestazione della violazione con contestuale convocazione avanti al Consiglio Direttivo del Tesserato o del volontario sottoscrittore sottoposto a procedimento disciplinare, affinché possano essere fornite le giustificazioni/spiegazioni in relazione ai fatti contestati. Il Tesserato o il volontario sottoscrittore sottoposto a procedimento disciplinare avrà facoltà di presentare memorie scritte non oltre la data di convocazione di cui sopra.

8.3 Entro trenta giorni dalla data della predetta convocazione, il Consiglio Direttivo adotterà, qualora la violazione sarà accertata, i provvedimenti disciplinari sulle base delle sanzioni qui di seguito indicate.

Il provvedimento disciplinare, qualora assunto, verrà notificato al Tesserato.

Art. 9 – Provvedimenti Disciplinari

Le violazioni del Codice potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:

9.1 richiamo verbale non ufficiale. In questo caso non si renderà necessario l'avvio del procedimento disciplinare di cui al precedente Articolo 8

9.2 richiamo ufficiale in forma scritta nei casi di ripetute trasgressioni non gravi;

9.3 sospensione cautelare dall'attività per un periodo di tempo da un minimo di giorni 8 (otto) ad un massimo di mesi 3 (tre) nei casi di gravi violazioni delle norme e/o reiterate ammonizioni;

9.4 sospensione cautelare;

9.5 espulsione dall'Associazione nei casi di gravi violazioni delle norme e/o di comportamenti incompatibili con i valori e i principi del Codice.

9.6 in caso di gravi violazioni del Codice che cagionino all'Associazione danni patrimoniali e/o d'immagine, sia diretti sia indiretti, l'Associazione si riserva di agire nei confronti del responsabile per il ristoro di tutti i danni subiti, fatto salvo il diritto di ciascun Tesserato o volontario sottoscrittore di agire nei confronti dello stesso responsabile per il ristoro dei danni patrimoniali e/o di immagine a sua volta subiti.

Zelo Buon Persico, _____

IL TESSERATO

IL PRESIDENTE
